

Codice A1706A

D.D. 14 gennaio 2016, n. 13

L.R. n. 63/78. Programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola 2015. Rettifica, per mero errore materiale, dello schema di convenzione tra la Regione Piemonte e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (IZS) approvato con determinazione dirigenziale n. 859 del 16/12/2015 per l'attuazione del progetto di ricerca QUALILAT.

Vista la DD n. 859 del 16/12/2015 con cui si approva il progetto di ricerca “Attività di ricerca e innovazione nell’ambito del monitoraggio della qualità del latte bovino piemontese QUALILAT”, si impegnano € 249.000,00 in favore di Arpea, quale contributo regionale da erogare all’IZS per finanziare tale progetto e si approva lo schema di convenzione tra la Regione Piemonte e l’IZS, per l’attuazione del progetto di ricerca “BOVILAT - Analisi della qualità del latte bovino prodotto in Piemonte per la campagna 2014/2015”;

per mero errore materiale, il primo comma dell’art. 8 dello schema di convenzione riporta il seguente testo: “Le parti contraenti dichiarano di conoscere e di accettare gli obblighi di condotta definiti nel Codice di comportamento approvato con DGR n. 1-602 del 24 novembre 2014” invece del testo corretto: “Le parti contraenti dichiarano di conoscere e di accettare gli obblighi di condotta definiti nel Codice di comportamento approvato con DGR n. 1-602 del 24 novembre 2014 e successive modifiche e integrazioni”;

per mero errore materiale, il primo comma dell’art. 13 dello schema di convenzione riporta il seguente testo: “La presente convenzione verrà registrata e i conseguenti oneri saranno a carico dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta” invece del testo corretto: “La presente convenzione verrà registrata ai sensi dell’art. 19 del DPR 601/73, comma 1 e i conseguenti oneri saranno a carico dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta.”;

è pertanto necessario rettificare lo schema di convenzione tra la Regione Piemonte e l’IZS per l’attuazione del progetto di ricerca “Attività di ricerca e innovazione nell’ambito del monitoraggio della qualità del latte bovino piemontese QUALILAT” approvato con DD n. 859 del 16/12/2015, secondo quanto riportato nell’allegato 1 (schema di convenzione) che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

vista la L.R. n. 63/78.

vista la L.R. n. 7/01;

determina

Tenuto conto di quanto indicato in premessa,

1. di rettificare lo schema di convenzione tra la Regione Piemonte e l'IZS per l'attuazione del progetto di ricerca "Attività di ricerca e innovazione nell'ambito del monitoraggio della qualità del latte bovino piemontese QUALILAT" approvato con DD n. 859 del 16/12/2015, secondo quanto riportato nell'allegato 1 (schema di convenzione) che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Alessandro CAPRIOGLIO

Allegato

REP. N.

REGIONE PIEMONTE

CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA "ATTIVITÀ DI RICERCA ED INNOVAZIONE NELL'AMBITO DEL MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DEL LATTE BOVINO PIEMONTESE - QUALILAT".

PREMESSO CHE:

- la Regione Piemonte, ai sensi della L.R. 12 ottobre 1978, n. 63, allo scopo di favorire lo sviluppo delle produzioni e della produttività in agricoltura, per migliorare le tecniche produttive, di trasformazione e commercializzazione ed in generale per favorire la più razionale utilizzazione tecnica, economica ed organizzativa di tutte le risorse impiegate ed impiegabili in agricoltura, nei settori delle produzioni vegetali, degli allevamenti animali e della lotta contro i parassiti animali e vegetali, possa attuare studi, indagini, ricerche e programmi di sperimentazione agraria applicata, di attività dimostrative o di lotta fitosanitaria per

i singoli comparti produttivi provvedendovi direttamente o avvalendosi, previa convenzione, di Istituti scientifici e di analisi dello Stato, delle Università nonché di laboratori di altri Enti ed istituzioni particolarmente qualificati. L'Amministrazione regionale può altresì finanziare studi e ricerche e l'attuazione di programmi per la difesa attiva delle colture agrarie dalle calamità atmosferiche, nonché studi e ricerche relative alla utilizzazione e trasformazione dei prodotti agricoli e forestali, con particolare riguardo alla loro possibile utilizzazione quale fonte di energia.

- si è tenuto conto della domanda di innovazione che proviene dal Settore Agricolo Regionale;
- visto lo schema di convenzione approvato con Determinazione dirigenziale n. ____ del _____.

QUANTO SOPRA PREMESSO TRA:

la Regione Piemonte (C.F. 80087670016), rappresentata ai sensi dell'art. 17 della L.R. 23/08 la Regione Piemonte (C.F. 80087670016), dal Responsabile del Settore Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura, Alesandro Caprioglio, nato a _____, il _____ e domiciliato, ai fini

del presente atto, in C.so Stati Uniti 21, 10128
TORINO,

E

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del
Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta in appresso
denominato Istituzione tecnico-scientifica (P.
I.V.A. 05160100011) che ai fini della
sottoscrizione della presente convenzione è
rappresentata dal rappresentante legale
_____, nato a _____ il _____
domiciliato per la carica ricoperta in
_____, a ciò autorizzato con _____
del _____, ai sensi dell'art.33 lett. b)
della L.R. 8/84 s.m.i.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO.

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del
Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, sulla base
delle esigenze in merito espresse dalla Direzione
Agricoltura - Settore Servizi di sviluppo e
controlli per l'agricoltura, è disponibile a
realizzare nel periodo 9/7/2015 - 31 ottobre 2016
il progetto di ricerca "Attività di ricerca ed

innovazione nell'ambito del monitoraggio della qualità del latte bovino piemontese - QUALILAT".

- Coordinatore del progetto e referente scientifico del progetto è Monica Gramaglia;

Il progetto è descritto nei documenti agli atti del Settore che vengono richiamati integralmente dalla presente convenzione e che la controparte dichiara pienamente di conoscere ed accettare.

Il progetto di ricerca "Attività di ricerca ed innovazione nell'ambito del monitoraggio della qualità del latte bovino piemontese - QUALILAT" è stato approvato dall'Amministrazione regionale con determinazione del Settore Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura n. _____ del _____.

ART. 2 - CONTRIBUTO REGIONALE CONCESSO

Il contributo regionale di € 249.000,00 è concesso all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta per finanziare l'attuazione del progetto di ricerca "Attività di ricerca ed innovazione nell'ambito del monitoraggio della qualità del latte bovino piemontese - QUALILAT".

ART. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre a partire dalla data della sua stipulazione e scadrà un anno dopo la sua stipulazione.

La scadenza di cui al punto precedente potrà essere prorogata qualora, per comprovati motivi, l'attività non possa essere conclusa entro i termini sopra indicati.

La proroga potrà essere concessa, a seguito di richiesta scritta presentata dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta all'Amministrazione regionale entro la scadenza su indicata.

ART. 4 - MODALITA' E PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Dopo la stipula della convenzione, il contributo regionale concesso di cui all'art. 2 potrà essere liquidato secondo le seguenti modalità:

- acconto fino al 50% del contributo regionale concesso alla realizzazione del 50% del progetto di ricerca;
- saldo del contributo regionale concesso alla realizzazione della restante parte del

progetto di ricerca, ovvero del 100% del progetto di ricerca entro la scadenza di cui al punto 3.

L'acconto sarà liquidato a seguito di presentazione, da parte dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta, di una richiesta di liquidazione "dell'acconto del contributo regionale concesso" ed alla realizzazione del 50% del progetto di ricerca, debitamente documentata con una relazione che illustri le attività effettuate e i risultati ottenuti.

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta, ai fini della liquidazione del saldo del contributo regionale concesso, dovrà presentare al Settore Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura, entro la data di scadenza della presente convenzione, la richiesta di liquidazione "del saldo del contributo regionale concesso" unitamente alla seguente documentazione, sottoscritta dal coordinatore del progetto:

- a) Relazione dettagliata sull'attività svolta e sui risultati ottenuti;
- b) Sintesi dei risultati di ogni anno di attività,

da inserire nel circuito Internet (secondo le modalità fornite dal Settore Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura);

c) Articolo divulgativo a fine progetto (stesura dei risultati della ricerca in forma semplice e sintetica al fine della divulgazione tra gli operatori agricoli secondo le modalità fornite dal Settore Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura);

d) Rendiconto contabile in ordine alle spese sostenute per l'attuazione del progetto di ricerca "QUALILAT". Il rendiconto contabile deve essere approvato dall'organo deliberante (Consiglio d'Amministrazione, Consiglio di Dipartimento, ecc.) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta che funge da Soggetto capofila del progetto di ricerca. La documentazione contabile resta agli atti del Soggetto capofila per 5 anni e rimane a disposizione dell'Amministrazione regionale per i successivi controlli.

Tutti i documenti sopra indicati, escluso il rendiconto contabile di cui al punto c) che è trasmesso nella sola forma cartacea, dovranno essere presentati sia in forma cartacea sia in

versione informatica (su supporto informatico o per posta elettronica). Nella richiesta di liquidazione dell'acconto e del saldo del contributo regionale concesso, dovranno essere riportate le coordinate bancarie (codice IBAN) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta per il versamento del contributo regionale.

Qualora la documentazione trasmessa non sia ritenuta sufficiente o coerente con i contenuti della proposta progettuale approvata, il Settore Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura può richiedere, per iscritto, chiarimenti ed integrazioni al Soggetto capofila.

Trattandosi di progetto di ricerca legato a ben precisi cicli biologici e considerato il calendario operativo previsto per l'attuazione del progetto, tutte le spese connesse alle attività effettuate a partire dal 9/7/2015, saranno conteggiate ancorché antecedenti alla data di stipulazione della presente convenzione.

La liquidazione del contributo regionale concesso è subordinato alla regolarità del progetto di ricerca effettuato alle condizioni stabilite nella

presente convenzione.

Il pagamento del contributo regionale concesso è subordinato alla regolarità contributiva dell'Istituzione tecnico-scientifica attestata dagli Enti previdenziali e assicurativi, attraverso l'emissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC). In presenza di un DURC irregolare (inadempienza contributiva) da parte dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta, l'Amministrazione regionale trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza e ne dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

La liquidazione del contributo regionale concesso all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta, è altresì subordinato, ai sensi dell'art. 22 commi 3 e 4 del D.lgs. 33/2013, all'assolvimento da parte dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta agli obblighi di pubblicazione sul proprio sito istituzionale dei dati richiesti in applicazione degli artt. 14 e 15 del D. lgs. 33/2013, in materia di "Trasparenza

della Pubblica Amministrazione". Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta, in applicazione dell'art. 22 comma 4 del D.lgs 33/2013 e' vietata l'erogazione all' Istituto Zooprofilattico di somme a qualsivoglia titolo da parte della Regione Piemonte.

ART. 5 - PUBBLICITA' DEI RISULTATI DELLA RICERCA

I risultati della ricerca sono di proprietà della Regione Piemonte e dei Soggetti cofinanziatori e verranno messi a disposizione tramite le pagine web del sito regionale o specifiche pubblicazioni. L'istituzione tecnico-scientifica, ad ultimazione della ricerca o in fase intermedia della stessa qualora i dati ottenuti siano particolarmente significativi, è tenuta a presentare i risultati del progetto nei modi e nelle forme concordate con la Regione Piemonte.

L'Istituzione tecnico-scientifica, ad avvenuta consegna della documentazione di cui all'art. 4, potrà divulgare i risultati del progetto, citando la Regione Piemonte come Ente finanziatore.

ART. 6 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E
PENALITA':

Qualora, dopo lo scadere dei termini previsti dal precedente articolo 3, si verificano ritardi nell'esecuzione del progetto, e/o nella trasmissione della documentazione di cui al precedente articolo 4, ma sia assicurata la conclusione del progetto entro una nuova data che verrà fissata dal Settore Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura, potrà essere applicata, a carico dell'Istituzione tecnico-scientifica, una penale pari al 5% del contributo regionale concesso per il progetto di ricerca.

Qualora, dopo la data di cui sopra, non venga concluso il progetto e/o non venga trasmessa la documentazione, la convenzione si intende automaticamente risolta. In tale caso l'Amministrazione regionale non procederà al pagamento del contributo regionale e richiederà la restituzione delle somme eventualmente già corrisposte, maggiorate degli interessi legali correnti.

Qualora il progetto venga svolto soltanto in parte e, comunque, tale attività possa essere ritenuta significativa da parte del Settore Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura a

condizione che le attività effettivamente realizzate siano regolarmente documentate, la Regione Piemonte potrà riconoscere una parte delle spese commisurate alle prestazioni fornite.

Ogni variazione o revisione delle disposizioni della presente convenzione o delle modalità di attuazione del progetto dovrà essere preventivamente concordata con l'Amministrazione regionale, pena la decadenza dei benefici della presente Convenzione.

Ogni modifica del programma di attività dovrà essere approvata da determinazione dirigenziale con contestuale stipula di atto aggiuntivo alla presente convenzione.

ART. 7 - CLAUSOLA CONTRATTUALE

La Regione Piemonte si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dalla convenzione per motivi di interesse generale, con un preavviso scritto di almeno 30 giorni da notificare all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta mediante lettera raccomandata A.R. In tal caso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta si impegna a portare a compimento

tutte le attività in essere alla data di comunicazione dell'anticipato recesso.

ART. 8 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Le parti contraenti dichiarano di conoscere e di accettare gli obblighi di condotta definiti nel Codice di comportamento approvato con DGR n. 1-602 del 24 novembre 2014 e successive modifiche e integrazioni.

La violazione di detti obblighi comporta la risoluzione del rapporto, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

La Regione Piemonte, come previsto dall'art. 18 del Codice di Comportamento, invierà a mezzo PEC all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta copia del Codice.

ART. 9 - APPLICAZIONE DELL'ART. 53, COMMA 16-TER DEL D.Lgs. 165/2001

Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato e autonomo e a non

attribuire incarichi ad ex dipendenti della Regione Piemonte che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il mancato rispetto di tale obbligo comporta la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti ed il divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

ART. 10 - APPLICAZIONE DEL D.lgs 30 giugno 2003, n.196.

La Regione Piemonte e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta, relativamente alle norme in materia di riservatezza, garantiscono il rispetto del disposto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. "Codice della Privacy".

ART. 11 - CUP

Considerato che in conformità con quanto previsto dalla Legge n. 144/99 e dalla Legge n. 3/2003 recanti disposizioni in materia di progetti di investimento pubblico è stato assegnato al progetto in oggetto il seguente codice CUP n. J62I15000140002. Tale codice dovrà essere indicato in tutte le comunicazioni e gli atti inviati alla Regione Piemonte.

ART. 12 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione e/o la validità della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

ART. 13 - ONERI DI BOLLO E DI REGISTRAZIONE:

La presente convenzione verrà registrata ai sensi dell'art. 19 del DPR 601/73, comma 1 e i conseguenti oneri saranno a carico dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta.

Le spese di bollo della presente convenzione sono a carico dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle

D'Aosta.

Il presente atto, letto e accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà. Viene firmato qui in calce ed a margine di ciascun foglio a norma di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li.....

REGIONE PIEMONTE

Il responsabile del Settore
Servizi di Sviluppo e controlli per l'agricoltura
Alessandro CAPRIOGLIO

Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta
Il Rappresentante legale
